Spedizione in abbonamento postale **Anno 92° — Numero 175**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 agosto 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 19 luglio 1951, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Alcide De Gasperi anche a nome dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in pari data, il Presidente della Repubblica ha incaricato l'on. dott. Alcide De Gasperi, Deputato al Parlamento, di comporre il nuovo Ministero.

In relazione a tale incarico, con decreto in data 26 luglio 1951, il Presidente della Repubblica ha nominato l'on. dott. Alcide De Gasperi, Deputato al Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e ad interim per l'Africa Italiana; con altro decreto, in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. avv. Attilio Piccioni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. dott. Carlo Sforza, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Mario Scelba, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

l'on. avv. Adone Zoli, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

l'on. dott. prof. Giuseppe Pella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il Bilancio;

l'on. avv. prof. Ezio Vanoni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le Finanze e ad interim per il Tesoro;

l'on. avv. Randolfo Pacciardi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Difesa;

l'on. avv. prof. Antonio Segni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Pubblica istruzione;

l'on. dott. Salvatore Aldisio, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici;

l'on. dott. prof. Amintore Fanfani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste;

l'on. Piero Malvestiti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i Trasporti;

l'on. avv. Giuseppe Spataro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Pietro Campilli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'Industria ed il Commercio;

l'on. avv. Leopoldo Rubinacci, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il Lavoro e la Previdenza sociale;

l'on. dott. Ugo La Malfa, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il Commercio con l'Estero;

l'on. avv. Paolo Cappa, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la Marina mercantile.

Con decreto, poi, in data 26 luglio 1951, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento.

Infine, con altro decreto, in data 27 luglio 1951, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri: gli on/li dott. prof. Edoardo Angelo Martino, avv. Giorgio Tupini e avv. prof. Roberto Lucifredi, Deputati al Parlamento;

gli Affari esteri: gli on/li dott. prof. Paolo Emilio Taviani e prof. Francesco Maria Dominedò, Deputati al Parlamento;

l'Interno: l'on. avv. Teodoro Bubbio, Senatore della Repubblica;

l'Africa Italiana: l'on. avv. Giuseppe Brusasca, Deputato al Parlamento;

la Grazia e Giustizia: l'on. avv. prof. Egidio Tosato, Deputato al Parlamento;

il Bilancio: gli on/li avv. Ennio Avanzini e prof. Tommaso Zerbi, Deputati al Parlamento;
il Tesoro: gli on/li avv. Silvio Gava, Senatore della Repubblica, Mario Martinelli, Deputato al Parlamento, avv. Tiziano Tessitori, Senatore della Repubblica e avv. Gennaro Cassiani, Deputato al Parlamento;
le Finanze: gli on/li avv. Edgardo Castelli e avvocato Gesumino Mastino, Deputati al Parlamento;
la Difesa: gli on/li avv. Silvano Baresi, Deputato al Parlamento, avv. Onofrio Jannuzzi e avv. Enrico Malintoppi, Senatori della Repubblica;
la Pubblica istruzione: gli on/li avv. Carlo Vischia, Senatore della Repubblica e prof. Raffaele Resta, Deputato al Parlamento;
i Lavori pubblici: l'on. ing. Ludovico Camangi, Deputato al Parlamento;
l'Agricoltura e le Foreste: gli on/li dott. prof. Luigi Gui e dott. prof. Mariano Rumor, Deputati al Parlamento;
I Trasporti: gli on/li avv. Bernardo Mattarella, Deputato al Parlamento e ing. prof. Basilio Focaccia, Senatore della Repubblica;
le Poste e le Telecomunicazioni: l'on. prof. Vito Giuseppe Galati, Deputato al Parlamento;
l'Industria ed il Commercio: gli on/li ing. Emilio Battista, Senatore della Repubblica, dott. prof. Antonio Carcaterra e dott. Angela Maria Guidi Cingolani, Deputati al Parlamento;
il Lavoro e la Previdenza sociale: gli on/li prof. Rinaldo Del Bo, avv. Filippo Murdaca, Deputati al Parlamento e avv. Giovan Battista Raja, Senatore della Repubblica;
il Commercio con l'Estero: l'on. avv. Lodovico Benvenuti, Deputato al Parlamento;
la Marina mercantile: l'on. avv. Fernando Tambroni, Deputato al Parlamento.

(3986)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1951, n. 584.
Stanziamento di lire un miliardo per il « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge 19 maggio 1951, n. 399.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 585.
Variazione alla tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Vista la tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli, annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1860 del 20 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1948;
Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, il posto di ruolo di maestra di laboratorio per il rammendo previsto dalla suddetta tabella organica, in posto di ruolo di maestra di laboratorio per la maglieria;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, con il quale, fra l'altro, le maestre di laboratorio assumono la qualifica di insegnanti tecniche-pratiche;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1951 il posto di ruolo di maestra di laboratorio per il rammendo previsto dalla tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli, annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1860 del 20 settembre 1947, è trasformato in posto di ruolo di insegnante tecnica pratica per la maglieria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1951
Atti del Governo, registro n. 40, *foglio n.* 54. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 586.

Variazioni della tabella organica della Scuola tecnica agraria di Pozzuolo del Friuli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Vista la tabella organica della Scuola tecnica agraria di Pozzuolo del Friuli, annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1975, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1934;

Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze di servizio, un posto di applicato incaricato e di sopprimere uno dei due posti di operaio previsti dalla tabella organica anzidetta;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 uno dei due posti di operario previsti dalla tabella organica della Scuola tecnica agraria di Pozzuolo del Friuli, annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1975, è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato incaricato.

Art. 2.

Nessuna maggiore assegnazione di fondi viene fatta al bilancio della scuola suddetta per l'attuazione del provvedimento di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1951
Atti del Governo, registro n. 40, *foglio n.* 53. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951, n. 587.

Emissione di una serie di tre francobolli commemorativi di Giuseppe Verdi nel cinquantenario della sua morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli commemorativi di Giuseppe Verdi nel 50° anniversario della sua morte;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di tre francobolli commemorativi di Giuseppe Verdi nel cinquantenario della sua morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1951
Atti del Governo, registro n. 40, *foglio n.* 57. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951, n. 588.

Emissione di un francobollo celebrativo della X Esposizione internazionale dell'arte tessile e della moda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo della X Esposizione internazionale dell'arte tessile e della moda;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della X Esposizione internazionale dell'arte tessile e della moda.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del franco-

bollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1951
Atti del Governo, registro n. 40, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951, n. 589.

Emissione di una serie di tre francobolli celebrativi delle feste e concorsi ginnici internazionali di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di tre francobolli celebrativi delle feste e concorsi ginnici internazionali di Firenze;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di tre francobolli celebrativi delle feste e concorsi ginnici internazionali di Firenze.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1951
Atti del Governo, registro n. 40, *foglio n.* 55. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951, n. 590.

Emissione di un francobollo commemorativo di Cristoforo Colombo nel V centenario della sua nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo di Cristoforo Colombo nel V centenario della sua nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Cristoforo Colombo nel V centenario della sua nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1951
Atti del Governo, registro n. 40, *foglio n.* 58. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1951.

Nomina di un membro e del segretario del Consiglio di amministrazione del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce un Consiglio di amministrazione per le promozioni dei ricevitori e degli aiuto ricevitori del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto Ministeriale n. 22998, del 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti, il 28 dicembre 1948, registro Finanze n. 13, foglio n. 371, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto;

Visti i decreti Ministeriali n. 35635 del 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 1950, registro Finanze n. 2, foglio n. 237, e n. 26863 del 31 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti in data 18 novembre 1950, al registro Finanze n. 24, foglio n. 218, coi quali venivano apportate alcune modifiche alla composizione del Consiglio suddetto;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione del predetto Consiglio di amministrazione in dipendenza dell'avvenuta destinazione all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, in data 13 novembre 1950, del primo segretario del Ministero delle finanze dott. Michele Tanga, e del collocamento a riposo, in data 1° marzo 1950, del capo divisione dott. Tilli Icilio, nonchè dell'assunzione, in pari data, della reggenza della divisione lotto da parte del capo sezione dott. Giuseppe Bifulco;

Decreta:

Il capo sezione dott. Giuseppe Bifulco, reggente la divisione lotto, è nominato membro del Consiglio di amministrazione del lotto, a decorrere dal 1° marzo 1951 in sostituzione del capo divisione dott. Icilio Tilli, collocato a riposo dalla stessa data.

Il primo segretario dott. Michele Tanga, in servizio all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato segretario del Consiglio di amministrazione del lotto a decorrere dal 1° dicembre 1950, in sostituzione dal capo sezione dott. Giuseppe Bifulco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1951
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 189. — LESEN

(3706)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1951.

Istituzione di una Agenzia consolare in Punto Fijo (Venezuela).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Punto Fijo alle dipendenze del Consolato in Caracas.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1951

p. Il Ministro: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1951
Registro Estero n. 24, *foglio n.* 334. — BARNABA

(3831)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1951.

Istituzione di una Sottosezione di archivio di Stato in San Remo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di San Remo nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quanto altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di archivio di Stato,

Sentito il parere del Prefetto di Imperia;

Sentito il parere del Soprintendente archivistico per la Liguria;

Vista l'adesione del Ministero di grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1800 esistenti presso l'Archivio notarile distrettuale di San Remo;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita a San Remo a decorrere dal 1° agosto 1951 la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile distrettuale anteriori al 1800 e dell'Archivio storico comunale.

Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per la Liguria anche gli atti delle magistrature giudiziarie e amministrazioni statali e degli enti morali diversi del distretto di San Remo.

Art. 2.

La vigilanza della Sottosezione è affidata al direttore della Sezione di archivio di Stato di Savona al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari anche in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

Art. 3.

La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

Art. 4.

Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati ogni 15 giorni, al competente Ufficio del registro.

Art. 5.

L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari, o di servizio, da parte del direttore o degli addetti alla Sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

Art. 6.

Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del comune di San Remo o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di servizio.

In tal caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Savona e in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

Art. 7.

Il direttore della Sottosezione sarà nominato dalla autoirità comunale di Ventimiglia previo nulla osta del Soprintendente archivistico della Liguria e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1951

Il Ministro: SCELBA

(3738)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1951.

Misure delle aliquote d'imposta sui fiammiferi estratti dalle fabbriche per il periodo 1° giugno 1950-30 giugno 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1950, registro n. 6, foglio n. 245;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1950, registro n. 17, foglio n. 209;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1950, registro n. 19, foglio n. 310;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1950, registro n. 17, foglio n. 267;

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1950, registro n. 25, foglio n. 259;

Considerato che le sensibili oscillazioni, specialmente nelle materie prime, hanno reso eccessivamente aleatoria sia per l'Erario che per le fabbriche la determinazione dei costi non basata sopra attendibili dati di consuntivo;

Ritenuto necessario procedere alla revisione dell'imposta in base al succitato decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393, in quanto i costi delle materie prime occorrenti per la fabbricazione dei fiammiferi risultano aumentati in misura superiore al 10 per cento;

Viste le proposte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico.

Le aliquote d'imposta sui sottonotati tipi di fiammiferi, estratti dalle fabbriche nel periodo 1° giugno 1950-30 giugno 1951, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue:

TIPI DI FIAMMIFERI	dal 1°-6 al 31-7-1950	dal 1°-8 al 30-11-1950	dal 1°-12-1950 al 30-6-1951
Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	18,1279	18,1279	18,1279
Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	18,6456	18,6456	18,6456
Scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	8,8255	8,8255	8,8255
Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo	7,3865	7,3865	7,3865
Bustina di cartoncino litografato con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	5,6945	9,3228	9,3228
Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale	9,1923	9,1923	9,1923
Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	9,4745	9,4745	9,4745
Scatola di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato colorato e chimicato del tipo svedese ridotto	6,5567	9,3767	9,3767
Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	15,3183	15,3183	15,3183
Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	4,3259	4,3259	6,2059
Bustina doppia di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	6,3788	6,3788	11,0788
Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	8,7672	8,7672	8,7672
Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	12,2724	12,2724	12,2724
Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	4,7653	4,7653	4,7653
Rotoli con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	24,5520	24,5520	24,5520
Rotoli con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	68,9566	68,9566	68,9566
Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo	7,2644	7,2644	7,2644

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 luglio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1951
Registro Finanze n. 19, foglio n. 224. — LESEN

(3933)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1951.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1950, dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Alinovi Carlo fu Giuseppe, residente a Milano;
Alù Antonino Benedetto fu Giuseppe, residente a Roma;
Bacchetti Mario fu Costantino, residente a Firenze;
Baima Bollone Giulio fu Pietro, residente a Torino;
Bellei Carlo fu Pietro, residente a Bologna;
Biasi Mario di Pollione, residente a Milano;
Binda Pierino fu Flaminio, residente a Milano;
Boninsegna Alfredo fu Angelo, residente a Milano;
Brignardello Pietro fu Tommaso, residente a Milano;
Calabrese Francesco fu Eduardo, residente a Napoli;
Caldarera Riccardo fu Ruggiero, residente a Torino;
Campostrini Aldo fu Giuseppe, residente a Milano;
Cataldi Leone fu Giuseppe, residente ad Anagni (Frosinone);
Centofanti Enrico fu Vincenzo, residente a Napoli;
Cerminara Luciano fu Raffaele, residente a Nicastro (Catanzaro);
Cianetti Renato fu Rino, residente a Milano;
Cicala Raffaele fu Stefano, residente a Lodi;
Colli Giuliano di Arturo, residente a Milano;
Compagnoni Alberto di Arturo, residente a Roma;
De Luca Francesco fu Giuseppe, residente a Roma;
Fabroni Tobaldo di Alessandro, residente a Firenze;
Fagandini Paolo fu Oreste, residente a Parma;
Faussone Mario di Giacomo, residente a Torino;
Fontana Orlando fu Antonio, residente a Lecco;
Fortis Sergio fu Umberto, residente a Torino;
Franich Antonio fu Francesco, residente a Lecce;
Giorgioni Alieto di Mariano, residente a Ravenna;
Girolami Giuseppe fu Aurelio, residente a Bologna;
Govoni Augusto fu Giovanni, residente a Firenze;
Gualtieri Fulvio fu Luigi, residente a Benevento;
Hilty Attilio fu Rodolfo, residente a Trieste;
Iori Lamberto fu Armando, residente a Milano;
Isola Giovanni di Luigi, residente a Torino;
Martens Carlo fu Ugo, residente a Napoli;
Marzocco Giuseppe fu Alessandro, residente a Milano;
Masini Giuseppe di Umberto, residente a Napoli;
Meletti Carlo fu Dante, residente a Milano;
Minola Luigi fu Ambrogio, residente a Milano;
Minuto Pasquale di Demetrio, residente a Roma;
Negri Lauro di Alessandro, residente a Savona;
Novero Carlo fu Giuseppe, residente a Ciriè (Torino).
Olivero Michele fu Luigi, residente a Cuneo;
Operti Guido fu Giovanni, residente a Torino;
Palasciano Michele fu Michele, residente a Roma;
Palma Antonio di Giovanni, residente a Como;
Palmieri Michele fu Nicola Pasquale, residente a Messina;
Pansini Sergio fu Giuseppe, residente a Palermo;
Piccatti Pietro Giuseppe di Luigi, residente a Torino;
Porinelli Luigi fu Enrico, residente a Milano;
Ragusa Antonino di Ludovico, residente a Milano;
Sartorio Celeste di Giovanni, residente a Novara;
Scabar Arturo fu Edoardo, residente a Trieste;
Scamoni Antonio fu Oreste, residente a Torino;
Severini Ugo fu Luigi, residente a Milano;
Tescari Rodolfo fu Gaetano, residente a Milano;
Thaon di Revel Carlo Francesco fu Ottavio, residente a Torino.
Toschi Adolfo fu Emilio, residente a Milano.
Zanutta Ernesto fu Giambattista, residente a Venezia;
Zerilli Vito fu Vincenzo, residente a Roma.

Roma, addì 25 luglio 1951

Il Ministro: PICCIONI

(3934)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1951.
Divieto di caccia alla starna in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Rovigo, tendente ad ottenere il divieto di caccia alla starna nella Provincia stessa, al fine di proteggere tale specie di selvaggina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo d'interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Per l'annata venatoria 1951-52, nella provincia di Rovigo è vietata la caccia alla starna.

Da tale divieto sono esclusi i fondi regolarmente costituiti in riserva di caccia.

Il Comitato provinciale della caccia di Rovigo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1951

Il Ministro: SEGNI

(3931)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 223, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gorizia di un mutuo di L. 138.775.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3745)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortona a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 321, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortona a Mare (Chieti) di un mutuo di L. 1.342.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3803)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 29 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chieti di un mutuo di lire 35.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3744)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casamicciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 80, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casamicciola (Napoli) di un mutuo di L. 1.104.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3800)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone) di un mutuo di L. 1.040.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3802)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Verghereto (Forlì) di un mutuo di L. 754.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3804)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mugnano (Napoli) di un mutuo di L. 4.842.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3799)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 211, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortezzano (Ascoli Piceno) di un mutuo di L. 750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3805)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 217, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alberobello (Bari) di un mutuo di L 1.797.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3806)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cicciano (Napoli) di un mutuo di L 1.972.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3801)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Recanati (Macerata) di un mutuo di L. 793.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3797)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 357, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filattiera (Massa Carrara) di un mutuo di L. 2.962.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3798)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trani (Bari) di un mutuo di L 4.632.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3807)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 165

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 agosto 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,875
» Firenze	624,86	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,86
» Milano	624,91	» Trieste	624,92
» Napoli	624,95	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 2 agosto 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,95
Id. 3,50 % 1902	68,75
Id. 3 % lordo	44,70
Id. 5 % 1935	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	70,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % 1936	89,45
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,575
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,55
Id. 5 % 1960	98,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 2 agosto 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società coop. di consumo, con sede in Pietrasanta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 luglio 1951, i poteri conferiti al rag. Aurelio Bibbiani, commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta, sono stati prorogati fino al 30 settembre 1951.

(3716)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra reduci e combattenti, in San Marco in Lamis.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1951, i poteri conferiti all'avv. Aurelio Andretta, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra reduci e combattenti, con sede in San Marco in Lamis, sono stati prorogati fino al 30 dicembre 1951.

(3715)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Belluno in data 27 aprile 1951, n. 9297, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1950, è costituita come appresso:

Presidente:

Zampaglione dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Balistreri dott. Carmelo, medico provinciale;
Ponzian prof. dott. Antonio, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civile di Belluno;
Binotto prof. dott. Alberto, specializzato in ostetricia e ginecologia;
Collodel signora Carmela, ostetrica condotta.

Segretario:

Casuccio dott. Adnaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 luglio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3783)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1951-52.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, riguardante i titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la nota n. 8782/12106.2.11 in data 6 luglio 1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1951-52.

I concorrenti saranno sottoposti

a) a una visita psicofisiologica presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare;

b) ad un esame scritto di composizione italiana;

c) ad un esame orale di matematica;

d) ad un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti inglese, tedesca e spagnola.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani, o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1951;

2) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

3) abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

4) abbiano sempre tenuta buona condotta civile e morale e appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Aeronautica;

5) non siano mai stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

6) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati da una scuola di Stato o pareggiata:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale o nautico o commerciale o per geometri;

7) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

L'ammissione dei giovani che abbiano già concorso alla leva o che si trovino attualmente alle armi e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, è subordinata al preventivo nulla osta del competente Distretto o Capitaneria di porto o Forza armata di appartenenza.

Il militare che entra in Accademia deve rinunciare all'eventuale grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 4.

La domanda provvisoria per l'ammissione al concorso, redatta su carta semplice, firmata da chi esercita la patria potestà o la tutela, e indirizzata al Comando dell'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli) deve essere conforme all'allegato n. 1.

I concorrenti inoltreranno a mezzo raccomandata la domanda provvisoria direttamente al Comando dell'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli).

Su tale domanda provvisoria dovrà essere specificato se il candidato sia in possesso o meno del prescritto titolo di studio.

Le domande provvisorie dovranno pervenire al Comando dell'Accademia improrogabilmente entro il 31 luglio 1951.

Detta domanda potrà essere sostituita da un telegramma contenente i dati richiesti, indirizzato: Aeroaccademia Nisida.

Per i militari la domanda provvisoria dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda provvisoria, i concorrenti dovranno far seguire la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 32, conforme all'allegato n. 2, scritta e sottoscritta da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per i militari la domanda definitiva dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono.

Art. 6.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco, dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

3. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

4. Certificato di stato libero su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

5. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il giovane ha la residenza da almeno un anno e legalizzato dal prefetto; in caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

6. Attestato sanitario su carta da bollo da L. 24 vistato dal sindaco del Comune e legalizzato dal Prefetto, dal quale risulti chiaramente che mancano nel gentilizio del candidato psicopatie, epilessia, isterismo e neuropatie a carattere spiccatamente ereditario e che non si ebbero mai nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere, nè anomalie del carattere (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

7. Atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato n. 3).

8. N. 2 fotografie recenti (senza cartoncino — formato 4×6 — senza copricapo, su fondo chiaro) con scritto in basso, con calligrafia chiara di pugno del candidato, nome, cognome e paternità del candidato stesso, autenticata da un notaio su carta da bollo da L. 32 e legalizzate dal tribunale competente.

9. Diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 capoverso 6). Il diploma può essere sostituito da un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'Istituto medio superiore e legalizzato dal provveditore agli studi; su detto documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie di studio. In sostituzione dei predetti documenti

è consentita anche la presentazione di copie notarili dei medesimi. Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari, dovrà essere allegata una dichiarazione del Comando della scuola, da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima. L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2 capoverso 6). A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

10. Eventuali documenti comprovanti che il concorrente possiede titoli di studio superiori a quelli richiesti. I concorrenti che intendano valersi di questi titoli debbono documentare gli studi superiori compiuti mediante certificati rilasciati dagli Istituti di provenienza, dai quali debbono risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate.

Il possesso dei titoli di studio superiori non esime il concorrente dalla presentazione di quelli indicati nel precedente paragrafo.

11. Atto provvisorio di sottomissione, redatto in carta libera secondo l'allegato n. 4, con il quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

12. Copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa, compresi i giovani che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, anche se non abbiano prestato servizio militare. Certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. Detto documento dovrà avere applicate marche da bollo per L. 40 nel primo foglio e per L. 32 nei successivi. I candidati che siano stati arruolati di leva terrestre o marittima o che si trovino in servizio militare nell'Esercito o nella Marina dovranno inoltre presentare il nulla osta di cui al precedente art. 3.

13. Eventuali documenti comprovanti i titoli preferenziali ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o, per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

La domanda definitiva completa dei documenti elencati nel presente articolo dovrà pervenire improrogabilmente all'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli) entro il 31 agosto 1951.

Il Ministero si riserva la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la presentazione del solo titolo di studio, sempreché esso risulti conseguito anteriormente al 31 agosto 1951.

La data di arrivo della domanda risulta da bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Art. 7.

A cura del Comando dell'Accademia gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

Nel contempo sarà loro comunicata la data sotto la quale, se risultati idonei alla visita dovranno presentarsi in Accademia per sostenervi le prove di esame.

I concorrenti si presenteranno alla visita muniti di documento di identità con fotografia recente.

Contro il risultato della visita psicofisiologica non è ammesso ricorso.

L'Istituto medico legale rilascerà ai candidati risultati idonei alla visita apposito attestato che il concorrente dovrà produrre all'atto della presentazione in Accademia.

Art. 8.

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'Accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o Comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 2ª classe a tariffa militare ridotta per il viaggio di presentazione all'Istituto medico legale.

Per il viaggio dalla località di residenza all'Accademia concorrenti risultati idonei alla visita si faranno successivamente rilasciare analogo scontrino dai suddetti Enti.

Art. 9.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle Ferrovie dello Stato dietro presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto dei biglietti ferroviari.

Art. 10.

Riepilogando il concorrente deve:

a) far pervenire al Comando dell'Accademia aeronautica Nisida (Napoli), entro il 31 luglio 1951, la domanda provvisoria di cui all'art. 4;

b) presentarsi per la visita psicofisiologica entro i termini che gli verranno notificati all'Istituto medico legale indicato dal Comando dell'Accademia ritirando in tempo lo scontrino di cui all'art. 8;

c) inoltrare al Comando dell'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli) entro il 31 agosto 1951, la domanda definitiva completa della documentazione prescritta dall'art. 6;

d) presentarsi — se risultato idoneo alla visita psicofisiologica — al Comando dell'Accademia Nisida (Napoli), entro il termine stabilito per gli esami, avendo cura di procurarsi in tempo lo scontrino di viaggio di cui all'art. 8 e portando seco l'attestato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Istituto medico legale e il documento di identità.

Art. 11.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, secondo i programmi descritti nell'allegato *a*).

Dalla data di presentazione in Accademia a quella di cognizione dell'esito degli esami, i concorrenti godranno di alloggio e vitto gratuiti.

Art. 12.

Gli esami si svolgeranno alla presenza di apposita Commissione ministeriale che procederà alla correzione dei lavori, allo svolgimento degli esami orali, all'assegnazione dei punti di merito ed alla formazione della graduatoria.

La idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

La compilazione della graduatoria verrà effettuata in base al punteggio conseguito nelle singole prove di esame, tenendo conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 15 febbraio 1936, n. 448, 29 marzo 1943, n. 388, 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modifiche, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai Collegi militari, dagli Istituti dell'O.N.F.A., e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti, avranno la precedenza

a) i concorrenti che abbiano frequentato corsi di istruzione superiori o universitari e superati i relativi esami;

b) i concorrenti più giovani.

Al termine degli esami, i primi settanta candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito, assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare un tirocinio preliminare della durata di circa due mesi, durante i quali saranno effettuate esercitazioni di pilotaggio ed istruzioni teorico pratiche intese ad accertare le attitudini militari e professionali dell'allievo.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nella prova di esame e quelli che, pur risultando idonei, non rientreranno nei primi settanta classificati, saranno subito restituiti alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 13.

Saranno esclusi dal concorso:

a) i concorrenti che non presenteranno la domanda provvisoria e quella definitiva con la relativa documentazione entro i termini stabiliti dal presente bando di concorso;

b) i concorrenti che non si presenteranno alla visita psicofisiologica ed agli esami entro i termini che verranno loro notificati;

c) i concorrenti che produrranno la domanda definitiva con documentazione incompleta o irregolare.

Art. 14.

Il Ministero della difesa-Aeronautica si riserva inoltre piena ed insindacabile facoltà di escludere dal concorso, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi fase del medesimo, nonchè di allontanare dall'Accademia in qualsiasi tempo, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto sia giudicata comunque inopportuna.

In particolare, agli effetti della ulteriore permanenza nell'Istituto, sarà data la massima importanza al giudizio che il Comando dell'Accademia formulerà, nei riguardi degli allievi, al termine del tirocinio preliminare.

Art. 15.

Prima dell'ammissione dei candidati in Accademia, le famiglie dei medesimi o il tutore, debbono obbligarsi con regolare atto di sottomissione a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinario e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 16.

Gli allievi dell'Accademia aeronautica concorrono alle seguenti borse di studio.

borsa di studio di L. 100.000 (centomila) intitolata alla « Corriere Militare » da conferirsi all'allievo che al termine del 3° anno di corso risulterà primo classificato;

borse di studio per un valore complessivo di L. 60.000 (sessantamila) intitolato alla « Fondazione caduti dell'Aeronautica » istituita dalla Banca d'Italia.

Art. 17.

I corsi regolari avranno la durata di tre anni accademici, seguiti da un anno di applicazione.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono all'atto stesso dell'ammissione l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso (ivi incluso il tirocinio preliminare) gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del 3° corso è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà agli allievi il diritto al trattamento economico di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno superato alla fine del 3° anno gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con anzianità di grado decorrente dalla data di nomina ad aspirante. Con detto grado frequenteranno il corso applicativo della durata di un anno.

Art. 18.

Gli studi compiuti dagli allievi nei primi due corsi dell'Accademia aeronautica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli del biennio propedeutico delle Università — Facoltà di ingegneria — limitatamente a coloro che, all'atto dell'ammissione siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 19.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda (integrata dal consenso dei genitori o tutori se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità per motivi disciplinari o di salute o per deficiente attitudine militare o professionale. Tale dispensa è inappellabile.

Art. 20.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale di sei anni contratta all'atto dell'ammissione in Accademia, e collocati in congedo, a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva, nel qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi, agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa-Aeronautica, con procedimento successivo a quello delle dimissioni.

Roma, addì 5 luglio 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1951
Registro Difesa-Aeronautica n. 1, *foglio n.* 290. — RAPISARDA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma qui riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli Istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati. Per la prova verranno assegnati n. 3 temi di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli Istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome, quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto criterio, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

ESAME ORALE DI MATEMATICA

Il programma è diviso in tesi. Ogni tesi comprende elementi di algebra, di geometria e di trigonometria.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte dal candidato.

1-*a*) Operazioni su monomi e polinomi. Equazione esponenziale. Logaritmi. Calcolo dei logaritmi decimali;

b) piramide, tronco di piramide, prisma e parallelepipedo;

c) trasformazione delle espressioni $a \pm b$, $\sqrt{a^2 \pm b^2}$ in altre calcolabili coi logaritmi. Risoluzione di un triangolo dati due angoli ed un lato.

2-*a*) Equazioni e problemi di 1° grado ad una incognita. Equazioni reciproche;

b) diedri e angoloidi. Aree e volumi di cilindri, coni e sfere. Figure sferiche (fuso, calotta, spicchio, segmento);

c) riduzione degli archi al primo quadrante o semiquadrante. Formula d'addizione, duplicazione e bisezione.

3-*a*) Risoluzione dei sistemi di due equazioni di 1° grado a due incognite. Applicazioni dell'algebra alla geometria;

b) rapporti di due grandezze omogenee. Proporzioni fra grandezze. Raggio della circonferenza circoscritta ad un triangolo;

c) funzioni circolari degli archi di 18°, 30°, 36°, 45°, 60°. Risoluzione di un triangolo di cui si conoscono i tre lati.

4-*a*) Sistemi di tre o più equazioni di 1° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazioni biquadratiche;

b) poligoni equivalenti. Formula di Erone. Poliedri regolari;

c) definizione, variazione e proprietà delle funzioni circolari. Relazioni fra i dati e gli angoli di un triangolo qualunque.

5-*a*) Operazioni sui numeri reali. Calcolo dei radicali. Esponenti frazionari. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Natura e segni delle radici;

b) teorema di Talete, triangoli simili, poligoni simili. Costruzioni di terzi, quarti e medi proporzionali. Poliedri equivalenti. Misure dei poliedri;

c) risoluzione dei triangoli rettangoli. Identità ed equazioni trigonometriche. Logaritmi delle funzioni circolari.

6-*a*) Divisibilità di un polinomio per binomi della $X \pm a$ Regola di Ruffini. Operazioni con frazioni algebriche. Potenze ad esponente negativo. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo;

b) raggi dei cerchi inscritti ed ex-inscritti in un triangolo. Lunghezza della circonferenza. Quadratura del cerchio. Poliedri simili;

c) grado e radiante. Risoluzione di un triangolo dati due lati e l'angolo compreso. Archi aventi una data funzione trigonometrica.

7-*a*) Diseguaglianze e inequazioni di 1° grado. Radicali doppi. Fattore razionalizzante. Equazioni irrazionali;

b) proprietà delle corde e delle secanti di una circonferenza. Parti della circonferenza e del cerchio. Rette e piani perpendicolari e paralleli. Rette sghembe. Sezioni parallele di angoloide;

c) sistemi di equazioni trigonometriche. Risoluzione di un triangolo noti due lati e l'angolo opposto ad uno di essi.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

ESAME ORALE FACOLTATIVO DI LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO N. 1.

DOMANDA PROVVISORIA

(in carta semplice possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia aeronautica

NISIDA (Napoli).

Il sottoscritto (1) . . . .
di (fu) . domiciliato a (2) . . . .
chiede che suo figlio (o pupillo) (3) .
di (4) e di (5) nato a il
sia ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1951-52.

L'aspirante è già in possesso del titolo di studio (si/no) (6).

L'aspirante risiede in . via . .
n. . e conosce la lingua (7) . . . .

. . ., li 195

(Firma leggibile del genitore o tutore) . . . . .

(1) Nome e cognome del genitore o tutore.
(2) Indirizzo esatto del genitore o tutore.
(3) Nome se figlio; nome, cognome e paternità se pupillo.
(4) Nome e cognome del padre.
(5) Nome e cognome della madre.
(6) Cancellare opportunamente a seconda che l'aspirante sia già in possesso o meno del titolo di studio.
(7) Una o più lingue moderne per le quali il concorrente desidera sostenere l'esame orale facoltativo.

ALLEGATO N. 2.

DOMANDA DEFINITIVA

(in carta bollata da L. 32 non legalizzata)

Al Comando dell'Accademia aeronautica

NISIDA (Napoli).

Il sottoscritto (1) . . . .
di (fu) domiciliato a (2) . . . .
chiede che suo figlio (o pupillo) (3) . . . . . .
di (4) nato a . il
sia ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1951-52.

Unisce i seguenti documenti (5):

1° . . . .
2° . . . .
. . . .

Il sottoscritto dichiara che suo figlio (o pupillo) è iscritto al Distretto militare di Ufficio di leva di . o Capitaneria del porto di

Il sottoscritto dichiara di consentire, senza riserva a tutto ciò che è stabilito dalla notificazione del concorso.

. . . . . ., li 195 .

(Firma leggibile) . . . .

(1) Nome e cognome del genitore o tutore.
(2) Indirizzo esatto del genitore o tutore.
(3) Nome se figlio; nome, cognome e paternità se pupillo.
(4) Nome e cognome della madre.
(5) Elencare tutti i documenti previsti dall'art. 6 della notificazione di concorso, ivi inclusi quelli eventuali di cui al paragrafo 13 di detto articolo.

ALLEGATO N. 3.

Comune di

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento volontario di un minorenne).

L'anno e questo di del mese di . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1)
del minorenne (2)
il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente che il medesimo possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

., li 195

Il dichiarante *Il sindaco*

. .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando inoltre se genitore o tutore.
(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO N. 4.

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

prescritto dagli articoli 6 e 15 della notificazione di concorso

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto domiciliato a . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane . le seguenti spese che mi saranno indicate, a fine di ogni trimestre, con appositi estratti conti, dall'Accademia aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinarie e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Mi obbligo, altresì, ad uniformarmi, per il pagamento, alle prescrizioni stabilite dal Comando dell'Accademia aeronautica.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

(Data e luogo) lì . . 195 .

(Firma leggibile) . .

N.B. — Per quei giovani che conseguiranno l'ammissione all'Accademia, tale dichiarazione sarà restituita alle rispettive famiglie od al candidato maggiorenne perchè sia autenticata dal notaio, registrata all'ufficio « Atti privati » e legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quando fuori del Collegio notarile, e quindi rinviata all'Accademia entro il termine perentorio di dieci giorni.

ALLEGATO N. 5.

Elenco di corredo per la prima vestizione allievi

1. Asciugatoi da bagno . . . . n. 2
2. Asciugamani . . . . » 6
3. Baule o cassa . . . » 1
4. Berretto di panno (bustina) per divisa giornal. inv. » 2
5. Berretto di panno con visiera divisa ordinaria inv. » 1
6. Berretto per divisa estiva . . . . » 1
7. Berretto tipo marina (in uso) . . . . . . » 1
8. Bretelle . . . . » 1
9. Borraccia (in uso) . . . . » 1
10. Borsa completa per toletta . . . . » 1
11. Borse portafogli . . . . » 2
12. Calze di cotone nero, paia . . . . » 18
13. Calze di lana da montagna, paia . . . . » 3
14. Calzettoni senza piedi, paia . . . . . » 2
15. Calzini bianchi rinforzati da casa, paia . . . » 16
16. Calzoni corti di tela kaki . . . » 2
17. Calzoni lunghi di tela kaki » 2
18. Calzoni di panno per divisa giornaliera invernale » 2
19. Calzoni di panno corti a gambale » 1
20. Calzoni di stoffa per divisa ordinaria invernale » 2
21. Camicie di tela bianca » 6
22. Camicie di tela kaki con maniche corte . » 4
23. Camicie di tela g.a. per divisa giornaliera » 4
24. Giaccone di panno per divisa giornaliera » 1
25. Cappotto di panno per divisa ordinaria . . » 1
26. Cappotto impermeabile . . . . » 1
27. Caschetto di cuoio impellicciato (in uso) . . . » 1
28. Caschetto di tela da volo . . . . » 1
29. Colletti bianchi rivoltati inamidati . . . . » 10
30. Combinazione da volo (in uso) . . . . . » 1
31. Combinazione da lavoro (in uso) . . . . » 1
32. Cravatte di seta nera . . . . » 3
33. Corregge di cuoio per pantaloni . . . . . » 1
34. Distintivi A.M. in lana rossa . » 6
35. Distintivi di classe (capo classe, sotto capo classe, capo scelto, sotto capo scelto (1) . » 4
36. Divisa di tela bianca tipo Marina (in uso) . . . » 3
37. Fasce addominali . . . . » 2
38. Fazzoletti bianchi di cotone » 16
39. Giubetto di panno per divisa ordinaria invernale » 1
40. Giubbetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva » 3
41. Giarrettiere, paia . . . . » 1
42. Guanti da volo (in uso) paia . . . . » 1
43. Guanti di filo bianco, paia . . . . » 2
44. Guanti di pelle marrone . . . . » 2
45. Maglie di lana da carne . . . . » 3
46. Magliette tipo Marina (in uso) . . » 2
47. Maglioni di lana grigio-azzurra per allievi » 2
48. Maglie sportive di lana » 2
49. Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera) » 4
50. Mutande corte di tela » 6
51. Mutande da bagno . . . » 1
52. Mutandine di tela bianca per ginnastica . . . » 2
53. Numerini di metallo del corso, paia . . . » 1
54. Occhiali da volo (in uso) . . » 1
55. Pantofole, paia . . . . » 1
56. Pigiama . . . . . . » 2
57. Pugnaletto dorato con manico di madreperla compl. di pendagli . » 1
58. Sacchetto per biancheria . . . . . . » 2
59. Sandali, paia . . . . » 1
60. Scarpe basse di cuoio nero . . . » 2
61. Scarpette di tela per ginnastica, paia . . . » 3
62. Scarpe da montagna, paia . . . . . » 1
63. Scarpe da casa tipo A.M., paia (2) . . . . . . » 3
64. Stivaloni, paia . . . . » 1
65. Spazzole per scarpe . . . . » 1
66. Stellette per tenute diverse . . . . » 7
67. Tascapane (in uso) . » 1
68. Tuta sportiva . » 1
69. Uose di tela bianca, paia » 2
70. Uose alte di tela grigio-azzurra . . . . . » 2
71. Valigia o cassetta » 1
72. Zoccoli per piscina . . . » 1

(1) Per ciascun tipo e per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(2) Due subito, un terzo paio all'inizio del terzo anno.

(3645)

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1950, n. 34511, Div. 3ª San., con il quale è stato bandito il concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara alla data del 30 novembre 1948;

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20449.2/10916 del 7 agosto 1950 e n. 20449.2/7705 del 16 febbraio 1951, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti della Commissione predetta e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Considerato che i concorrenti dott. Tagliani Carlo e dottor Viola Michelangelo non possono beneficiare delle disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375; in quanto la qualifica di invalido di guerra non è stata regolarmente documentata;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei per il posto di medico condotto:

1. Medici Spartaco . . punti 114,81 su 150
2. Salvemini Mario . . . . » 97,52 »
3. Annovazzi Lodi Libero . . . » 96,45 »
4. Parvis Flavio . . . . » 95,76 »
5. Busti Domenico . . . . » 92,54 »
6. Baroffio Angelo . . . . . » 92,04 »
7. Simonetta Attilio . . . . » 91,86 »
8. Cirilio Francesco . . . . » 91,60 »
9. Canelli Luca . . . . » 91,58 »
10. Malinverni Livio . . . . » 90,52 »
11. Ayì Adolfo . . . . » 90,15 »
12. Pasciutti Carlo Alberto . . . » 90,08 »
13. Peracchio Aldo . . . . » 89,77 »
14. Morandi Carlo . . . . » 89,24 »
15. Bolognini Francesco . . . . » 88,79 »
16. Rondolini Luigi . . . . » 88,74 »
17. Cerreti Ercole . . . . . » 88,67 »
18. Curti Giuseppe . . . . » 88,58 »
19. Borgna Giulio Cesare . . . » 88,49 »
20. Calzone Renato . . . . » 88,27 »
21. Frola Francesco . . . . » 87,06 »
22. Brautigan Mario . . . . . » 86,70 »
23. Tagliani Carlo . . . . » 86,61 »
24. Salerno Giovanni . . . . » 86,33 »
25. Zuccoli Filippo . . . . » 85,97 »
26. Taddi Erminio . . . . » 85,63 »
27. Dominici Romans . . . . » 85,20 »
28. Valenti Mario . . . . . » 84,95 »
29. Sala Walter . . . . . » 84,79 »
30. Zocca Raffaele . . . . » 84,77 »
31. Zantonelli Marcello . . . . » 84,63 »
32. Martelli Francesco » 84,33 »
33. Balconi Agostino, invalido guerra » 84,31 »
34. Grazioli Carlo . » 84,31 »
35. Tornotti Carlo . . » 83,29 »
36. Tosi Elios, combattente . . » 83,20 »
37. Bilucaglia Claudio . . » 83,20 »
38. Boidi Domenico . . . . » 82,81 »
39. Fedele Franco . . . . » 82,74 »
40. Cavagnino Franco . . . . » 82,42 »
41. Gallo Giovanni . . . . . » 82,40 »
42. Morella Amedeo . . . . . » 82,38 »
43. Angelozzi Gaetano . . . . » 82,36 »
44. Franceschi Niso . . . . . » 82,04 »
45. Galli Emilio . . . . . » 81,99 »
46. Conti Carlo . . . . . » 81,88 »
47. Omodei Zorini Ettore . . . . » 81,52 »
48. Andorno Bruno . . . . . » 81,36 »
49. Viola Michelangelo . . . . . » 81,24 »
50. Gambaro Mario . . . . . » 80,99 »
51. Schepis Giuseppe . . . . . » 80,86 »
52. Veniali Mirko . . . . . » 80,02 »
53. Aviotti Francesco . . . . » 79,15 »
54. Pistoia Italo . . . . . » 79,13 »
55. Ielmoni Piero . . . . . . » 78,68 »

56. Maggiora Armando	punti	78,52 su 150
57. Ceroni Casimiro	»	78,47 »
58. Graziano Pietro	»	78,43 »
59. Coffano Emilio	»	78,38 »
60. Traso Antonio	»	78,34 »
61. Geddo Francesco	»	78,06 »
62. Tromellini Costantino	»	77,36 »
63. Mergoni Antonio	»	77,34 »
64. Bonelli Duilio	»	77,13 »
65. Burti Angelo	»	76,70 »
66. Gibellini Bruno	»	76,47 »
67. Romagnoli Giuseppe	»	75,95 »
68. Ghislieri Massimo	»	75,84 »
69. Nuvolone Ugo	»	75,81 »
70. Bocchiardo Alfiero	»	75,40 »
71. Cepparulo Riccardo	»	75,22 »
72. Bertotti Carlo Felice	»	75,13 »
73. Roggia Angelo	»	74,95 »
74. Gatti Franco	»	74,36 »
75. Oldrini Pierdomenico	»	74,18 »
76. Fiorina Aurelio	»	73,93 »
77. Villa Rodolfo	»	73,86 »
78. Celesia Mario	»	73,63 »
79. Malagoli Alberto	»	73,20 »
80. Covello Domenica	»	72,68 »
81. Garuglieri Guido	»	72,59 »
82. Tettoni Livio	»	72,50 »
83. Manica Mario	»	72,47 »
84. Fino Domenico	»	72,45 »
85. Azzario Pietro, combattente	»	72,13 »
86. Grosso Emanuele	»	72,13 »
87. Farina Giuseppe	»	72,08 »
88. Coppi Eufisio	»	71,25 »
89. Brugo Giuseppe	»	70,91 »
90. Chiarpotto Pietro	»	70,31 »
91. Percio Carlo	»	69,52 »
92. Medici Illo	»	69,09 »
93. Trovati Giovanni	»	68,86 »
94. Albertano G. Battista	»	67,43 »
95. Bandi Giovanni	»	67,24 »
96. De Vecchi Luigi	»	65 — »
97. Alessi Giovanni	»	60,72 »
98. Bianchi Bernardino	»	60,59 »
99. Varda Giovanni	»	60 — »
100. Calderino Giuseppe	»	52,88 »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Novara, addì 6 luglio 1951

Il prefetto: PAULOVICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1950, n. 34511 Div. 3ª San, con il quale è stato bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara alla data del 30 novembre 1948;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1951, n. 20521 Div. 3ª San., con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso predetto;

Visto l'ordine delle sedi per le quali ciascun candidato ha dichiarato di concorrere;

Considerato che il dott. Balconi Agostino, risultato idoneo al concorso in parola conseguendo il 33° posto nella graduatoria di merito con punti 84,31 su 150, ha diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto invalido di guerra;

Considerato inoltre che i concorrenti dott. Tagliani Carlo e dott. Viola Michelangelo non possono beneficiare della predetta legge in quanto la qualifica di invalido di guerra non è stata regolarmente documentata;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per la sede di condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Balconi Agostino (invalido di guerra)), via Di Dio, 14, Omegna Borgomanero;
2. Medici Spartaco, Gravellona Toce: Consorzio Ornavasso Anzola d'Ossola;
3. Salvemini Mario, Valle Mosso (Vercelli): Novara (Cittadella);
4. Annovazzi Lodi Libero, via privata Colombo, 10 Novara: San Nazzaro Sesia;
5. Parvis Flavio, Varzo: Varzo;
6. Busti Domenico, via Paletta, 2, Novara: Consorzio Pella-Madonna del Sasso;
7. Baroffio Angelo, Bognanco: Consorzio Craveggia-Toceno;
8. Simonetta Attilio, Orta Son Giulio; Consorzio Pogno-San Maurizio d'Opaglio;
9. Cirillo Francesco, Boca: Consorzio Beura Cardezza Trontano;
10. Canelli Luca, via Mercurago, 18, Arona Macugnaga;
11. Ayì Adolfo, via Ferrara, 47, Napoli Consorzio Cesara-Nonio;
12. Pasciutti Carlo Alberto, via Martiri Libertà, Arona: Consorzio Ceppomorelli-Vanzono.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Novara, addì 6 luglio 1951

Il prefetto: PAULOVICH

(3689)

PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i propri precedenti decreti n. 9220 e n. 9289, in data 27 aprile 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 13689, in data 21 giugno 1947, e sono stati designati i vincitori dei singoli pôsti messi a concorso;

Vista la comunicazione del commissario prefettizio del comune di Avetrana dalla quale si rileva che il dott. Biagio Visceglia non ha assunto servizio nel termine stabilito per cui è da considerarsi rinunciatario alla condotta veterinaria del comune di Avetrana;

Vista la dichiarazione di accettazione da parte del dottor Angiolo Spagnolo, interpellato per detta condotta quale concorrente che, seguendo in graduatoria il rinunciatario, per primo ha chiesto in ordine di preferenza il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angiolo Spagnolo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Avetrana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del comune di Avetrana.

Taranto, addì 4 luglio 1951

Il prefetto: DE BONIS

(3603)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.